SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135 — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 1994, n. 318.

Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia previsti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la continuità degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonché di integrare opportunamente la legge stessa;

Tenuto conto, infine, della eccezionale rilevanza sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle persone in stato di bisogno e ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 2.

Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Art. 3.

Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216

1. Dopo l'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — *1.* I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.».

2. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.».

Art. 4.

Interventi in favore del volontariato

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i)*, della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

2. Per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0404

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 aprile 1994.

Criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti all'IRI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1994, n. 76, recante la determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche ai sensi del suddetto decreto-legge,

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale a termini del quale i mutui di cui al predetto decreto legge n. 140 devono essere «utilizzati dall'IRI S.p.a per il rimborso di debiti propri e di società controllate per intero in essere al 31 dicembre 1993 ed in particolare di quelli complessivamente più onerosi anche per l'esistenza di rischi di cambio, sulla base di criteri di utilizzo che l'IRI stesso è tenuto a sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero del tesoro»;

Vista la comunicazione del 7 aprile 1994 con la quale l'IRI S.p.a. ha precisato i criteri di utilizzo dei 10.000 miliardi di obbligazioni al medesimo offerte in sottoscrizione dalla Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto di poter aderire ai criteri all'uopo prospettati dall'IRI;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse rivenienti dall'utilizzo dei mutui in obbligazioni di cui al decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, verranno destinate dall'IRI S.p.a al rimborso di debiti propri o di posizioni debitorie comunque facenti capo alla stessa, quale azionista unico dell'Iritecna in liquidazione, nell'ambito di debiti complessivi per un importo non superiore a lire 12.020 miliardi, così come indicati nel successivo art. 2.

Art. 2.

L'utilizzo del ricavo delle obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti sarà destinato al rimborso di:

a) finanziamenti a breve termine, sia in lire che in valuta, per un importo non superiore a lire 6.900 miliardi, di cui lire 5.250 miliardi di pertinenza dell'IRI e lire 1.650 miliardi di pertinenza Iritecna;

b) debiti commerciali scaduti di pertinenza dell'Iritecna per un importo non superiore a lire 1.500 miliardi;

c) rate in scadenza nel 1994 e nel 1995 di finanziamenti a medio e lungo termine in essere contratti dall'IRI per un importo non superiore a lire 2.470 miliardi e dalla Iritecna per un importo non superiore a lire 230 miliardi;

d) operazioni in valuta a medio e lungo termine contratte dall'IRI per un importo non superiore a lire 920 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro BARUCCI

94A3554

DECRETO 15 aprile 1994

Regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere per le finalità di cui al decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società interamente possedute dallo Stato;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 140/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, da offrire in sottoscrizione alle società interamente possedute dallo Stato;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 140/1994, in forza del quale al Ministro del tesoro è attribuito il compito di determinare, nei limiti di importo di lire 10.000 miliardi, l'ammontare delle emissioni nonché la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1994, n. 76, con il quale, in attuazione del disposto del citato art. 1, comma 3 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, l'importo complessivo dell'emissione che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare è determinato in lire 10.000 miliardi di obbligazioni distribuite in tre prestiti denominati: «prestito 1», «prestito 2» e «prestito 3», dell'importo rispettivamente di lire 3.000 miliardi, di lire 3.000 miliardi e di lire 4.000 miliardi;

Ritenuto necessario procedere alla regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 140/1994;

Decreta:

Art. 1.

Le obbligazioni rappresentative dei tre prestiti di complessive lire 10.000 miliardi individuati con il decreto ministeriale in data 21 marzo 1994 e richiamati nelle premesse sono denominate in lire italiane ed hanno le seguenti durate:

prestito 1: importo di lire 3.000 miliardi, durata quinquennale con inizio 1° gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 1998;

prestito 2: importo di lire 3.000 miliardi, durata settennale con inizio 1° gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 2000;

prestito 3: importo di lire 4.000 miliardi, durata decennale con inizio 1° gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 2003.

Le obbligazioni fruttano interessi annuali determinati secondo quanto disposto al successivo art. 3 e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Il possessore di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo od una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

I segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Le caratteristiche finanziarie di ognuno dei prestiti di cui al presente articolo nonché i successivi articoli 3, 4 e 5, per la parte di competenza di ogni prestito, vengono riportati sul retro dei relativi titoli.

Art. 2.

I certificati obbligazionari hanno il taglio unitario da lire 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I certificati obbligazionari di taglio compreso fra 500 milioni e 10 miliardi di capitale nominale potranno essere frazionati in certificati di taglio inferiore.

Il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alle cedole delle obbligazioni, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno di durata dei prestiti di cui al precedente art. 1, è fissato nelle seguenti misure:

prestito 1: 8,30% con la prima cedola pagabile il 1° gennaio 1995 e l'ultima il 1° gennaio 1999;

prestito 2: 8,40% con la prima cedola pagabile il 1° gennaio 1995 e l'ultima il 1° gennaio 2001;

prestito 3: 8,50% con la prima cedola pagabile il 1° gennaio 1995 e l'ultima il 1° gennaio 2004.

Gli interessi annuali sono pagabili agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia al netto della ritenuta fiscale del 12,50% come previsto dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato in unica soluzione alle seguenti scadenze:

prestito 1: 1° gennaio 1999, fatto salvo il rimborso anticipato che potrà essere richiesto al 1° gennaio 1997 ed al 1° gennaio 1998, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale;*

prestito 2: 1° gennaio 2001, fatto salvo il rimborso anticipato che potrà essere richiesto al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale;*

prestito 3: 1° gennaio 2004, fatto salvo il rimborso anticipato che potrà essere richiesto al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale;*

Art. 5.

Le obbligazioni rappresentative dei prestiti di cui all'art. 1 sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Presso la filiale della Banca d'Italia competente per territorio verrà aperto un conto di deposito in titoli a nome dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario abilitato mandatario dell'IRI.

In tale conto verranno versate, anche in più soluzioni, le obbligazioni di cui all'art. 1, erogate a titolo di mutuo dalla Cassa depositi e prestiti all'IRI sulla base di apposite richieste di quest'ultimo. La Cassa depositi e prestiti effettuerà le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia con indicazione della valuta dell'operazione di versamento.

L'IRI, contestualmente all'inoltro alla Cassa depositi e prestiti della richiesta di versamento di cui al precedente comma, trasmetterà alla Banca d'Italia l'elenco degli enti creditizi che abbiano sottoscritto i titoli oggetto della richiesta, specificando i relativi importi.

Sulla base delle comunicazioni di cui al secondo e terzo comma la Banca d'Italia provvederà contestualmente a trasferire, dal conto di deposito intestato all'ente mandatario dell'IRI a quelli degli enti creditizi di cui al predetto elenco, gli importi da ciascuno sottoscritti.

Gli importi di cui ai precedenti commi devono essere pari o multipli del valore nominale minimo delle obbligazioni.

L'IRI utilizzerà il ricavato della cessione delle obbligazioni ricevute a titolo di mutuo dalla Cassa depositi e prestiti per il rimborso di debiti propri e di società controllate per intero in essere al 31 dicembre 1993 e da individuarsi sulla base di criteri che saranno approvati dal Ministro del tesoro.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sulle obbligazioni e del rimborso dei titoli.

Le somme necessarie per le operazioni di pagamento delle cedole di interesse e di rimborso delle obbligazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia.

La consegna delle obbligazioni alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione ed il servizio finanziario dei prestiti di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro BARUCCI

94A3555

DECRETO 10 maggio 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993-2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277, del 25 novembre 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993-2023;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993-2023, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali, da quella di scadenza 1° maggio 1994 fino e compresa quella di scadenza 1° novembre 2003.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° maggio 1994, a quella n. 20, di scadenza 1° novembre 2003.

A decorrere dal 1° novembre 2003, data in cui i titoli dei predetti buoni del Tesoro poliennali diverranno privi di cedole, sarà provveduto ad apposita operazione di cambio degli stessi con altri muniti di un nuovo foglio cedole per il pagamento delle successive semestralità di interesssi.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036665», su due righi, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 5 novembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1993 - Roma, 2 novembre 1993; seguono le diciture «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 808871 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° novembre 1993/2023 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 5 novembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036665», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9% - 1° novembre 1993/2023».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltrechè colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonchè la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3525

DECRETO 19 maggio 1994.

Tassi di interesse agevolati da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia;

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1992, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 14 ottobre 1993, con il quale sono stati modificati i parametri di riferimento per la determinazione della misura del tasso di interesse agevolato da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, a seguito delle mutate condizioni del mercato finanziario, occorre procedere ad una riduzione del tasso agevolato per gli operatori che beneficiano degli interventi del Fondo di rotazione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono così determinati:

a) 6% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiero, nonché alle altre attività economiche previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Tale tasso sarà ridotto:

al 5% per le imprese che non abbiano un numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta unità ed un fatturato non superiore a 20 milioni di ECU o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di ECU, le quali facciano capo per non più del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;

al 4% per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50 unità ed un fatturato non superiore a 5 milioni di ECU o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 2 milioni di ECU, le quali facciano capo per non più del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;

b) 4% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare.

Per attivo patrimoniale deve intendersi all'ammontare delle sole immobilizzazioni con esclusione del capitale circolante.

Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Ortomaremma - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 ottobre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Ortomaremma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Ortomaremma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Boncili in data 7 aprile 1982, rep. 4907, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Guido Ariano Tori, residente a Grosseto in via Buozzi, 67, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3557

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 maggio 1994.

Autorizzazione a L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1992, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

Decreta:

L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A3558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

DECRETO DIRETTORIALE 13 maggio 1994

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 8;

Vista la nota n. 1940/93 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 febbraio 1994;

Vista la delibera n. 15/94 del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Brera (seduta del 18 marzo 1994);

Vista la nota prot. n. 1174 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 aprile 1994 ed il relativo decreto ministeriale del 13 aprile 1994;

Vista la successiva delibera n. 18/94 del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Brera (seduta del 18 aprile 1994);

Decreta:

È emanato il regolamento di amministrazione e contabilità definitivamente approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 18 aprile 1994, integrante le modifiche richieste dal competente ufficio ministeriale ai sensi della legge n. 168/89.

Milano, 13 maggio 1994

Il direttore: CHINCARINI

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA (18 aprile 1994).

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Bilancio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

Art. 2.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia il consiglio direttivo può deliberare, per particolari capitoli, una suddivisione in articoli.

2. Per ciascun capitolo di entrata e spesa, il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

3. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore dell'Osservatorio — coadiuvato dalla giunta — e presentato al consiglio direttivo entro il 30 novembre con apposita relazione illustrativa che evidenzi gli obbiettivi proposti ed i motivi delle variazioni significative rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio corrente.

4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, contenente fra l'altro esplicite e dettagliate valutazioni circa l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

5. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono trasmessi per approvazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, per conoscenza, al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 3.

Integralità ed universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nei capitoli di pertinenza nel loro importo integrale.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 4.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I — Entrate derivanti da trasferimenti correnti.

Titolo II — Altre entrate.

Titolo III — Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Titolo IV — Assunzione di prestiti.

Titolo V — Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

Titolo VI — Partite di giro.

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I — Spese correnti.

Titolo II — Spese in conto capitale.

Titolo III — Estinzione di mutui.

Titoli IV — Partite di giro.

3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

4. L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

5. I trasferimenti ministeriali per la ricerca (fondi 60%), di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, sono iscritti nel Titolo I. Su di essi è consentito un prelievo, in percentuale da determinarsi da parte del consiglio direttivo, per spese generali e di funzionamento correlate alle ricerche per le quali sono stati stanziati i fondi.

6. I conferimenti derivanti da contratti di ricerca con il C.N.R. e con l'ASI e le conseguenti spese sono inseriti in appositi capitoli secondo le categorie di competenza, rispettivamente, dei Titoli I e V delle entrate e nei Titoli I e II delle uscite.

Art. 5.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'ente, nonché le somme affidate al direttore o al responsabile da lui designato per la gestione del fondo per piccole spese di cui all'art. 28, e da questi rendicontate o rimborsate.

Art. 6.

Contenuto del bilancio

1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli consolidati al momento di redazione del preventivo.

2. Le spese devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

3. I trasferimenti statali non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti trasferimenti assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

4. Fanno eccezione i contributi di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, per la parte (40%) assegnata a progetti di interesse nazionale, nonché gli eventuali contributi straordinari ottenuti, una tantum, nell'esercizio corrente, che devono essere iscritti per memoria.

Art. 7.

Contribuzioni

1. L'Osservatorio può ricevere contribuzioni da parte di enti pubblici e privati finalizzati ad attività specifiche o all'istituzione di borse di studio e di ricerca e/o per contribuire al soggiorno di ricercatori e scienziati italiani e stranieri che svolgano temporaneamente lavoro di ricerca presso l'Osservatorio.

2. L'Osservatorio può inoltre accettare contribuzioni per l'organizzazione di congressi, convegni e simili, e riscuotere somme per l'iscrizione, la partecipazione ed il rimborso di spese varie.

3. L'Osservatorio può accettare finanziamenti per progetti specifici aventi fini didattici, di ricerca e di studio.

Art. 8.

Quadro riassuntivo

Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo generale nel quale sono riassunte le entrate e le spese suddivise per titoli e categorie.

Art. 9.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, rispettivamente come prima posta dell'entrata o della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo stesso.

3. Di detto avanzo l'Osservatorio non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità, e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

4. All'atto della formulazione delle previsioni di esercizio si deve obbligatoriamente tener conto dell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione ovvero dell'assorbimento del presunto disavanzo di amministrazione. Il consiglio direttivo deve illustrare i criteri che intende adottare nell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione ovvero nell'assorbimento del presunto disavanzo di amministrazione.

5. Con l'approvazione del conto consuntivo viene accertata l'effettiva consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione. Nel caso di maggior accertamento del disavanzo di amministrazione, in confronto con quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 10.

Fondo di riserva

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio sia in conto corrente sia in conto capitale, il cui ammontare non potrà superare il 5% delle complessive spese ordinarie.

2. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal direttore, sentita la giunta amministrativa, con proprio decreto da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

Art. 11.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal consiglio direttivo, su proposta della giunta amministrativa.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

3. Sono vietati gli storni fra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

4. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, si fa luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta la rettifica della posta iscritta provvisoriamente ai sensi dell'art. 9, primo comma.

Capo II

ENTRATE

Art. 12.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Osservatorio appura la ragione del suo credito ed il soggetto debitore, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

3. Le maggiori entrate che si accertano durante l'esercizio sono iscritte in bilancio mediante opportune variazioni, ferma restando la destinazione prevista se si tratta di fondi a destinazione vincolata.

4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 13.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso

2. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Osservatorio sono versate all'istituto di credito entro e non oltre 10 giorni dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso. Di esse si tiene idonea registrazione.

3. È vietato disporre pagamenti con le somme pervenute direttamente.

Art. 14.

Reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio contabilità o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) data di emissione.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'istituto cassiere.

5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Osservatorio per la loro riclassificazione in conto residui.

Art. 15.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Il direttore dell'Osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.

Capo III

SPESE

Art. 16.

Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

1. La gestione delle spese comporta le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dal consiglio direttivo dell'Osservatorio nei limiti degli stanziamenti.

3. Il consiglio direttivo può delegare il direttore ad assumere impegni di spesa entro un limite massimo stabilito dal consiglio stesso.

4. Gli impegni di spesa assunti su fondi di ricerca finalizzati devono essere vistati anche dal responsabile del gruppo di ricerca assegnatario del fondo.

5. Il direttore ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'impegno al competente ufficio per la registrazione di cui all'art. 18.

6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, al contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido;

b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni degli organi di governo (consiglio direttivo, direttore), comportanti oneri a carico del bilancio;

c) gli «impegni provvisori», o «in corso di formazione»;

d) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo;

e) in generale tutti gli atti amministrativi c/o legali comportanti oneri a carico del bilancio.

7. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

8. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

9. Fanno eccezione al precedente comma gli impegni relativi:

a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può essere esteso fino a non più di tre anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) a spese continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi qualora gli organi collegiali dell'Osservatorio ne riconoscano la necessità e la convenienza.

10. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

11. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

12. L'affidamento a terzi di compiti di natura amministrativa o tecnica, cui non sia possibile provvedere con personale dell'Osservatorio, deve essere preventivamente e motivatamente deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 17.

Spese per la ricerca

1. Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e che non si sono potute impegnare alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.

2. Le somme così riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e alla situazione amministrativa.

Art. 18.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Gli impegni devono essere immediatamente comunicati al servizio competente per la registrazione. Essi sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarità formale della documentazione relativa e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle disponibilità di bilancio.

2. Se il servizio ritenesse di dover rifiutare la registrazione, ne comunicherà per iscritto i motivi al direttore, il quale potrà comunque ordinare — sempre per iscritto — la registrazione assumendosene la responsabilità. Se l'impegno di spesa è stato assunto dal consiglio direttivo, il direttore lo dovrà informare alla prima seduta utile.

Art. 19.

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 22, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 20.

Spese a calcolo

1. Nel caso di contratti di somministrazione o continuativi il direttore può disporre il pagamento di spese obbligatorie, non predeterminate, a fronte delle fatture. Per pagamenti superiori al limite stabilito dal consiglio direttivo, il direttore è comunque tenuto ad informare il consiglio direttivo stesso.

2. Il pagamento è riferito alla competenza dell'esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture.

3. Nei casi di spesa obbligatori e d'ordine la liquidazione di ciascuna fattura genera il relativo impegno.

4. Sono gestite secondo le disposizioni del presente articolo le spese relative:

a) ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e simili;

b) alle utenze telefoniche, telefax, telex, itapac, affrancatrice postale e simili;

c) alle tasse per la raccolta dei rifiuti urbani e simili;

d) a pagamenti conseguenti a contratti per la fornitura di beni e servizi a titolo continuativo (convenzioni per la fornitura di materiale bibliografico, utenze di centri di calcolo esterni, contratti di pulizie e simili), purché i contratti siano stati approvati nella loro formulazione generale dal consiglio direttivo.

5. Il consiglio direttivo può individuare altri tipi di spesa gestibili a calcolo, o modificare gli esistenti.

Art. 21.

Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati sono firmati dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio contabilità o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

3 Con la sottoscrizione, il responsabile del servizio contabilità attesta la regolarità, la disponibilità del capitolo e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili.

4 I mandati contengono le seguenti indicazioni.

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio:

c) codice meccanografico del capitolo,

d) nome e cognome o denominazione del creditore;

e) causale del pagamento,

f) importo in cifre e in lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

5. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

6 Sul mandato deve altresì risultare l'indicazione se le spese gravano su fondi liberi o vincolati.

Art. 22

Documentazione dei mandati di pagamento

1 Ogni mandato di pagamento è corredato dalla liquidazione e, a seconda dei casi:

a) dalle attestazioni eventualmente apposte sulle fatture - comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, rilasciate dal richiedente la spesa;

b) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazione di regolarità e di conformità all'ordine rilasciata dal richiedente la spesa;

c) dall'attestazione — eventualmente apposta sulla fattura — dell'avvenuta presa in carico, quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna — o da dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce — per i materiali non inventariabili;

d) dall'annotazione degli estremi degli atti di impegno;

e) dalla dichiarazione di congruità rilasciata dal direttore o dal richiedente la spesa;

f) da ogni altro documento giustificativo della spesa.

2. Il materiale non inventariabile è esplicitamente dichiarato tale.

3. Per spese che non vengano pagate in unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei successivi.

4. Possono essere emessi mandati per il pagamento anticipato di beni e servizi nell'ambito della normativa prevista dall'art. 12 e dall'art. 12-*bis* della legge contabilità generale dello Stato.

5. Possono inoltre essere emessi mandati per anticipazioni per non oltre il 30% del prezzo pattuito, a fronte di idonee garanzie bancarie o assicurative.

6. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 23.

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. L'Osservatorio dispone, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) riscossione diretta presso l'istituto cassiere, indicando la o le persona/e legittimata/e a rilasciare quietanza liberatoria;

b) accreditamento in c/c postale intestato al creditore ovvero mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore,

d) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico.

2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere *c)* e *d)*, occorre richiesta scritta del creditore.

3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, terzo comma (luogo dell'adempimento) e 1196 (spese del pagamento) del codice civile.

4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Art. 24.

Inestinzione dei mandati di pagamento

I mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Osservatorio per la loro riclassificazione in conto residui.

Art. 25.

Perenzione

I mandati cadono in perenzione al termine dell'anno successivo a quello di prima emissione.

Art. 26.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, per necrologi, di pubbliche relazioni e di funzionamento ammissibili sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1987 (approvazione del Regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche), e successive modifiche ed integrazioni.

2. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni riferibili a fini istituzionali dell'Osservatorio astronomico, il direttore può farsi accompagnare o sostituire da uno o più delegati di appropriata qualifica.

3. Le spese fanno carico ad apposito capitolo e devono essere motivate e documentate nei modi previsti dall'art. 22 o dall'art. 28.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 27.

Affidamento del servizio

Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'Osservatorio, ad un unico istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 28.

Gestione del fondo per piccole spese

1. Il direttore può costituire — mediante mandato intestato all'Osservatorio, tratto su partita di giro — un fondo di cassa reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. L'ammontare del fondo è determinato dal consiglio direttivo.

2. Con il fondo si può provvedere, tipicamente, al pagamento delle spese di ufficio, delle spese per riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, per l'approvvigionamento di beni e materiale di modico valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal direttore, con delibera da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

3. Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni scientifiche.

4. Il rendiconto deve essere documentato; sono ammessi anche gli scontrini fiscali.

5. Alla fine dell'esercizio il fondo viene versato all'istituto cassiere con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.

6. Tale fondo è istituito — con le stesse modalità — sia presso la sede di Brera che quella di Merate. In ciascuna sede la gestione del fondo è demandata ad un responsabile designato dal direttore.

7. Il fondo è soggetto a verifiche periodiche da parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai competenti capitoli di spesa.

8. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.

9. Il consiglio direttivo può porre limiti e condizioni in ordine alla costituzione ed alla gestione del fondo di cassa.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 29.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Osservatorio potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, che tengano conto dei criteri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il consiglio direttivo può modificare le modalità di attuazione del presente regolamento per adattare le procedure ai programmi di elaborazione, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 30.

Sistema delle scritture

1. L'Osservatorio tiene le seguenti scritture, a cura del responsabile del servizio contabilità:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossione e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

2. Le scritture indicate alle lettere *d)* ed *e)* del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'Osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

3. Il partitario dei residui può essere unificato con i partitari di cui alle lettere *a)* e *b)*, purché le registrazioni contengano, con chiara evidenza, le indicazioni «competenza» o «residui».

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 31.

Deliberazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale.

2. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore, coadiuvato dalla giunta, entro marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori che redige apposita relazione contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

3. Al predetto conto è allegata la relazione del direttore nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste patrimoniali, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti e dei crediti.

4. Il conto consuntivo e deliberato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

5. Esso è trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti per il riscontro previsto dall'art. 29 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, per conoscenza, al Ministero del tesoro, unitamente alla relazione del direttore e del collegio dei revisori, entro 30 giorni dalla data della delibera del consiglio direttivo.

Art. 32.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 33.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale.

4. Le poste patrimoniali da considerare per la determinazione del patrimonio sono deliberate dal consiglio direttivo, il quale può escludere partite di modico valore o di difficile valutazione (quali strumenti, apparecchi, prototipi realizzati o assemblati nei laboratori, officine e simili, per le attività di ricerca e sperimentazione).

5. Non si fa luogo ad ammortamenti.

6. Le rivalutazioni patrimoniali saranno eseguite in una con le operazioni inventariali di cui al successivo art. 46.

Art. 34.

Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

a) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo od il disavanzo di amministrazione.

Art. 35.

Capitoli aggiunti

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue può essere istituito, con delibera del consiglio direttivo, un capitolo aggiunto.

Art. 36.

Riaccertamento dei residui

1. Al conto consuntivo deve essere allegata sotto forma di elenco di accertamenti e di impegni, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi — a giudizio del direttore sentita la giunta amministrativa — l'importo da recuperare.

3. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento del consiglio direttivo.

4. Le variazioni che comportano maggiori spese rispetto ai residui passivi devono gravare sulla competenza dei rispettivi capitoli.

Art. 37.

Perenzione

1. I residui delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno si intendono perenti agli effetti amministrativi; peraltro i residui delle spese correnti concernenti spese per lavori e forniture possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio successivo alla deliberazione di spesa.

2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

3. Salvo diversa motivata decisione del consiglio direttivo, non sono consentiti residui di stanziamento o impropri.

4. Quando sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 38.

Beni

I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 39.

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

2. In detto inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà dell'Osservatorio. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti o dello Stato concessi in uso, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà, per i quali saranno però tenuti appositi registri.

3. Sono inoltre iscritte in detto inventario le collezioni scientifiche.

Art. 40.

Consegnatari dei beni immobili

I beni immobili sono dati in consegna al direttore il quale è personalmente responsabile dei beni affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 41.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi;

2) macchine d'ufficio;

3) strumentazione scientifica;

4) automezzi;

5) titoli pubblici;

6) materiale bibliografico;

7) altri beni mobili.

Art. 42.

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

Art. 43.

Accettazione di omaggi e contributi finalizzati

1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine, è inviato in omaggio dalle case editrici o da persone pubbliche o private rientra fra le previsioni di cui all'art. 770, secondo comma, del codice civile e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo codice.

2. Alla stessa stregua sono esonerate dall'autorizzazione le accettazioni di materiale didattico e scientifico di modico valore — a giudizio del consiglio direttivo — che le ditte, secondo gli usi e la consuetudine, cedono all'Osservatorio per prove, utilizzo ecc. In questi casi si applica l'art. 783 del codice civile.

Art. 44.

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna agli utilizzatori, che assumono la veste di agenti responsabili.

2. Il consiglio direttivo può disporre che la consegna dei beni e l'individuazione dei responsabili avvenga secondo norme formali.

3. La responsabilità degli agenti è definita nell'art. 47.

Art. 45.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati mediante iscrizione nel libro d'inventario.

2. Il direttore determina, con proprio provvedimento, quali beni siano soggetti ad inventario. Di norma non sono da inventariare:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali e per la didattica, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori, delle officine ecc., il materiale fotografico e, in genere tutto il materiale «a perdere» che debba esser consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi;

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio (calcolatrici tascabili ecc..), strumenti portatili d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, pubblicazioni soggette a scadenza (manuali d'uso, elenchi e simili);

c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sgabelli, tende, veneziane e simili, pubblicazioni di uso corrente negli uffici e simili;

d) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili;

e) i beni di effimero valore;

f) le diapositive, le video-cassette, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale didattico.

3. La determinazione del limite di valore di cui alle lettere *c)* ed *e)* è effettuata dal direttore.

4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del direttore da ratificare dal consiglio direttivo, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. La cancellazione può essere disposta anche nel caso in cui la riparazione — ancorché possibile — non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene.

5. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danno a carico dei responsabili.

6. Sulla scorta delle attestazioni pertinenti all'inventario, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 46.

Ricognizione dei beni mobili

1. Di norma ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo del libro inventariale.

2. A tal fine sono applicati i seguenti criteri di svalutazione:

a) mobili di ufficio:
aliquota della diminuzione di valore: 10% annuo;

b) macchine d'ufficio, strumentazione, attrezzature:
aliquota della diminuzione di valore: 25% annuo.

Il consiglio direttivo può modificare le aliquote di svalutazione e per beni di particolare interesse può stabilire una rivalutazione.

3. Quando il valore residuo, calcolato applicando i coefficienti di cui al precedente comma, risulti inferiore al 20% del valore iniziale del bene, ovvero ad un diverso limite stabilito dal consiglio, esso è da considerare inutilizzabile, privo di valore commerciale e da portare all'esame del consiglio direttivo per l'eventuale cancellazione dall'inventario.

4. In sede di approvazione del consuntivo, il direttore comunica al consiglio direttivo l'elenco del materiale scaricato.

5. La ricognizione inventariale dei libri e del materiale bibliografico avviene di norma ogni dieci anni.

6. Il materiale — che non sia stato oggetto di permuta — che venga cancellato dall'inventario può essere ceduto, con motivato provvedimento del direttore da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo, sia a titolo gratuito che verso corrispettivo da accreditare alle entrate diverse.

Art. 47.

Agenti responsabili

1. Gli utenti sono responsabili, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale — inventariato o meno — loro affidato per i compiti d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare — con ogni diligenza — tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio patrimoniale ogni perdita o deterioramento.

2. Il responsabile del servizio patrimoniale deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale di cui all'art. 46, ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli è tenuto a segnalare al direttore ogni irregolarità riscontrata.

3. Per quanto concerne il materiale bibliografico, qualora i fondi librari della biblioteca siano direttamente accessibili dagli utenti, è tollerata una perdita, in ciascun anno, di materiale inventariato pari ad una percentuale stabilita dal consiglio, dell'importo degli stanziamenti di bilancio destinati, nel corrente esercizio, alla biblioteca. Entro tale limite non si fa luogo ad accertamenti di responsabilità a carico del personale di biblioteca. Resta fermo l'obbligo del rimborso a carico degli utenti che non riconsegnino i volumi dati loro in prestito o in deposito.

Art. 48.

Materiali di consumo

1. Qualora l'Osservatorio costituisca magazzini per la scorta di materiale di consumo, dovrà provvedersi alla tenuta di idonea contabilità per quantità e specie.

2. Il carico del materiale avviene sulla base delle bollette di consegna.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di usuali scorte di modesto valore e quantità — la cui entità è stabilita dal direttore — atte a garantire la continuità del funzionamento dei servizi, che non incidono significativamente sul patrimonio dell'ente. In questi casi il direttore nomina uno o più depositari che cureranno la distribuzione del materiale agli utenti secondo il fabbisogno.

4. Il depositario deve segnalare al direttore ogni anomalo aumento di consumi, esperendo le opportune indagini, al fine di reprimere ogni abuso.

5. Sono espressamente esclusi dalle presenti disposizioni, i materiali immediatamente necessari all'attività dei laboratori ed officine, quali minuterie metalliche, bulloneria, componentistica elettronica di base, vernici, solventi, colle, materie prime e simili destinati ad essere distrutti od utilizzati nell'assemblaggio o nelle sperimentazioni. Tali materiali non sono soggetti a contabilità. I preposti ai laboratori ed alle officine sono responsabili del corretto uso del materiale e ne rispondono personalmente.

Art. 49.

Automezzi

1. Il direttore nomina un consegnatario degli automezzi, il quale ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione.

2. L'uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale dell'Osservatorio abilitato alla guida, preventivamente autorizzato dal direttore.

3. Le spese di consumo e d'uso gravano su un apposito capitolo di bilancio.

4. L'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile è stipulata secondo criteri di prudente valutazione nell'ambito dei poteri discrezionali del direttore con una primaria compagnia di assicurazione. Possono essere stipulate coperture assicurative aggiuntive ed integrative a copertura di rischi non previsti dall'assicurazione R.C.

5. Il consegnatario è responsabile della gestione ed ha l'obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi denunciati siano coerenti con l'uso, che le manutenzioni siano correttamente eseguite, che il pagamento delle tasse, delle imposte e dei premi assicurativi sia regolarmente effettuato alle scadenze previste. Egli, inoltre, è responsabile dell'efficienza dei mezzi e deve segnalare al direttore ogni irregolarità, dopo aver esperito opportune indagini.

6. Per quanto riguarda la responsabilità inerente all'uso delle autovetture, valgono le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 50.

Servizi sociali e mensa

Le spese per servizi sociali e mensa previste da contratti collettivi, anche integrativi, sono effettuate in base a delibere del consiglio direttivo.

Art. 51.

Inesigibilità dei crediti

Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con delibere del consiglio direttivo in sede di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 52.

Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano all'attività contrattuale dell'Osservatorio, salvo i casi disciplinati da specifiche leggi aventi per espressi destinatari gli Osservatori.

Art. 53.

Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti, ivi comprese le concessioni ed il leasing, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica e della licitazione privata.

2. Il consiglio direttivo delibera i limiti e le condizioni all'attività contrattuale, disponendo, in determinati casi, il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata od al sistema in economia.

Art. 54.

Deliberazione a contrattare

La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio direttivo

Art. 55.

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso le sedi di Brera e Merate dell'Osservatorio.

2. Ad esso è data pubblicità secondo le procedure che vengono di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 56.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito — contenente una sommaria descrizione dell'oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto — a presentare offerta firmata entro il giorno stabilito.

2. Nella lettera d'invito dovranno inoltre essere precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal direttore su proposta del consiglio direttivo. La documentazione eventualmente richiesta per partecipare può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti. Salvo diversa disposizione del direttore dell'Osservatorio, non si fa luogo a forme di pubblicità.

Art. 57.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. Un'apposita commissione nominata dal direttore su proposta del consiglio direttivo procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 58.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

A) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'osservatorio, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

B) per i contratti dai quali derivi una spesa:

a) al prezzo uguale o più vicino per difetto alla media del 50% delle offerte presentanti i maggiori ribassi, qualora si sia in presenza di offerte che presentano, in base a criteri oggettivi, parità di requisiti tecnici e funzionali;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di

utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 59.

Appalto-concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Osservatorio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Osservatorio, la commissione può proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 60.

Esecuzione di opere pubbliche

Per gli appalti di opere pubbliche si applicano, per il ricorso alla licitazione privata, le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e, qualora il valore di stima dell'opera, con esclusione dell'IVA, superi o sia pari a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 61.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;

c) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti, oggetti di precisione, progetti, studi di fattibilità che una sola ditta può fornire secondo le specifiche richieste;

d) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;

e) per l'acquisto o la locazione di immobili;

f) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a 100 milioni di lire;

g) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta od alla licitazione privata, con esplicita delibera del consiglio direttivo.

Nei casi indicati ai punti *a), f), g)* devono essere interpellate almeno tre imprese.

2. Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l'importo:

a) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, quando sia richiesta alta competenza tecnica o scientifica;

b) per lavori o forniture integrativi e/o complementari e/o conseguenti a lavori e forniture già appaltati ad una ditta, ove il direttore dell'Osservatorio ne ravvisi l'opportunità;

c) negli acquisti all'estero;

d) in altri casi stabiliti dal consiglio direttivo con motivata delibera.

3. I contratti di cui al punto *e)* del comma 1 devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.

Art. 62.

Stipulazione e approvazione dei contratti

1. L'Osservatorio dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

2. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il direttore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.

3. L'Osservatorio provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.

4. I contratti sono stipulati dal direttore, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

5. L'Osservatorio avrà cura di tenere un registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipula.

Art. 63.

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l'uso.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal direttore.

3. Se i lavori e le forniture non superano 100 milioni di lire è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'Osservatorio nominato dal direttore.

4. Quando i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di un direttore dei lavori — nominato dal direttore dell'Osservatorio — il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori stesso.

5. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.

Art. 64.

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 50 milioni al netto dell'IVA.

Art. 65.

Penalità

Nei contratti stipulati in forma scritta devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, salvo che il consiglio direttivo non disponga altrimenti.

Art. 66.

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali — se prevista in contratto — non potrà superare i limiti o derogare alle condizioni stabiliti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 67.

Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

I contratti di lavori o forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.

Art. 68.

Spese in economia

1. Possono essere effettuate in economia dal direttore, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le seguenti spese:

a) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione;

d) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;

e) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;

f) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;

g) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

h) pulizie e disinfestazione straordinarie di locali;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

l) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature.

2. L'importo non potrà eccedere il limite stabilito dal consiglio direttivo per le spese di cui all'art. 16, comma 3.

Art. 69.

Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri od appositamente noleggiati e con personale dell'Osservatorio;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 70.

Provviste in economia

1. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile all'Osservatorio.

2. Qualora si tratti di acquisti di materiale di immediato impiego per un importo non superiore a Lit. 2.500.000 (IVA inclusa) si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 71.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Osservatorio astronomico di Brera è adottato in base all'art. 8, comma 5, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

3. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono adeguati periodicamente dal consiglio direttivo, ove necessario.

4. Il regolamento può essere modificato con delibera del consiglio direttivo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

5. Il direttore può integrare, con disposizioni operative, il presente regolamento.

Art. 72.

Rapporti contrattuali in corso

I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 73.

Responsabilità e obbligo di denuncia

Il direttore dell'Osservatorio che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità deve farne immediata denuncia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; nel caso il fatto sia imputabile al direttore, la denuncia è fatta dal consiglio direttivo.

Art. 74.

Attività di ricerca e consulenza

1. Le attività di ricerca e consulenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula, da parte del direttore dell'Osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio stesso.

2. I proventi derivanti da attività di consulenza sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio.

3. Il direttore, previa delibera del consiglio direttivo, può stipulare con personale esterno all'Osservatorio contratti privati a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982.

Art. 75.

Borse di studio

1. Il consiglio direttivo può bandire, su fondi appositamente stanziati in bilancio, borse di studio e di ricerca, destinate a ricercatori italiani e stranieri, per attività di ricerca da svolgere presso le sedi dell'Osservatorio, determinandone il numero, l'importo e le principali modalità concorsuali. A tal fine possono essere utilizzate, nel limite del 10%, le risorse assegnate per il finanziamento della ricerca, di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

2. Per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio locali, nazionali e per attività di perfezionamento all'estero e per tutte le relative procedure si applica la normativa prevista dalla legge n. 398 del 30 novembre 1989.

Art. 76.

Scambi culturali ed organizzazione di congressi

1. Il direttore può invitare ricercatori italiani e stranieri per seminari, conferenze, brevi periodi di lavoro presso le sedi dell'Osservatorio, nell'ambito di programmi di ricerca, di accordi culturali e di scambio culturale.

2. A tal fine possono essere conferiti contribuzioni ai visitatori per seminari, spese di viaggio e di soggiorno, su fondi appositamente stanziati in bilancio.

3. In occasione di convegni, congressi e simili organizzati dall'Osservatorio, è consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno, anche in forma forfettaria, degli ospiti invitati, nonché il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili tenuti dagli stessi.

4. Inoltre l'Osservatorio può concorrere, con propri fondi, alle spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 77.

Firma dei titoli di pagamento e d'incasso

Sino a quando non si sarà provveduto all'assegnazione del responsabile amministrativo dei servizi, la firma dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e degli ordini sulle aperture di credito di sua competenza è attribuita al dipendente di grado più elevato dell'Osservatorio nominato dal consiglio direttivo.

Art. 78.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore, dopo il controllo ministeriale previsto dal quinto comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dalla data che verrà stabilita dal consiglio direttivo. Esso è pubblicato mediante affissione, per non meno di quindici giorni, agli albi dell'Osservatorio.

94A3532

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Colonia e dal consolato in Dortmund (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Colonia (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue: i Distretti governativi di Colonia e Dusseldorf ed il distretto governativo di Arnsberg limitatamente ai circondari di Hochsauerland, Maerkischer Kreis, Olpe e Siegen-Wittgenstein

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia in Dortmund (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue. i Distretti governativi di Muenster, Detmold e Arnsberg nel Land Nord-Reno-Westfalia ad eccezione dei circondari di Hochsauerland, Maerkischer Kreis, Olpe e Siegen-Wittgenstein.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

p. *Il Ministro* FINCATO

94A3560

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante: «Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato».

Il decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, recante: «Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 28 marzo 1994

94A3584

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla Frigoriferi generali S.r.l., con sede in Modena, via Soli, 15, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla Imperiafrigo S.r.l., con sede in Chiusanico (Imperia), sono state revocate per cessazione di attività

94A3562

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1592,72
ECU	1861,89
Marco tedesco	966,75
Franco francese	282,97
Lira sterlina	2403,73
Fiorino olandese	862,09
Franco belga	46,969
Peseta spagnola	11,734
Corona danese	246,99
Lira irlandese	2358,82
Dracma greca	6,488
Escudo portoghese	9,299
Dollaro canadese	1149,31
Yen giapponese	15,219
Franco svizzero	1132,40
Scellino austriaco	137,45
Corona norvegese	223,37
Corona svedese	206,17
Marco finlandese	294,62
Dollaro australiano	1168,58

94A3622

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Barion Vito», in Ferrara

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994 la fondazione «Barion Vito», con sede in Ferrara, è stata eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

94A3561

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montecarlo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montecarlo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D O C «Montecarlo»

Art 1

La denominazione di origine controllata «Montecarlo, è riservata ai vini Bianco, Rosso, Vin Santo, Vin Santo Riserva, Vin Santo Occhio di Pernice che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Art 2

Il vino a D O.C «Montecarlo» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano Toscano 40 - 60%,

Semillon, Pinot Gris e bianco, Vermentino, Sauvignon. Roussanne globalmente presenti in ragione del 40 - 60% purché almeno tre dei vitigni indicati raggiungano singolarmente la percentuale del 10%

Il vino a D O C «Montecarlo» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata

Sangiovese 50 - 75%,

Canaiolo nero 5 - 15%,

Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera, Syrak, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, da soli o congiuntamente nella misura dal 10 al 15%

Possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca e presenti nei vigneti fino a un massimo del 20%

Art 3

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino «Montecarlo» bianco e rosso comprende in provincia di Lucca parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata.

da ponte Canneto in prossimità di S Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est fino alla linea ferroviaria Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso est, sino all'incrocio con il Rio S Gallo, in località Badia Pozzoseveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La Pineta da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline giunge a C Di Galante;

da C Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il caso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63,75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino a raggiungere la quota 54, superato di poco il C Della Gherardesca Da quota 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria che segue verso sud fino a ponte Canneto da dove è iniziata la delimitazione La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del «Montecarlo» rosso comprende in provincia di Lucca parte dei territori amministrativi dei comuni di Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari La delimitazione parte a nord dal punto più settentrionale fra quota 102 e 129, segue verso est il confine della provincia di Pistoia fino in prossimità di quota 54 da dove discende verso levante-mezzogiorno fino a raggiungere la strada per Montecarlo in prossimità del ponte ferroviario Segue per breve tratto detta strada e dopo quota 32 si immette sulla comunale che passando per C Mazzini raggiunge la ferrovia Lucca Pistoia La linea di delimitazione segue poi detta linea ferroviaria fino a ponte Canneto in prossimità di S Salvatore, di qui prosegue lungo la strada che da S Salvatore conduce a Marginone, oltrepassato detto centro abitato e prima di incrociare la linea ferroviaria, devia sulla strada che passando per la Fornaci raggiunge il confine comunale di Montecarlo a quota 24 Segue detto confine comunale fino ad arrivare a C Tanti da dove devia per il viottolo che si immette sulla provinciale Altopascio-Lucca in prossimità di quota 25 Per detta provinciale raggiunge C. Pineta e quindi sale verso nord per la strada vicinale che passa presso Casa Mencarini e Cantina Carrara raggiungendo il punto più a nord della zona delimitata dal quale è partita la presente descrizione

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini D O C «Montecarlo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini

I nuovi impianti dovranno prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3 500

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della D O C. «Montecarlo» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo» e «Vin Santo Occhio di Pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D O C «Montecarlo»

È vietata ogni pratica di forzatura

Le produzioni massime di uva ammesse per la produzione dei vini a D O C «Montecarlo» non devono essere superiori a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il bianco e 90 q li per ettaro per il rosso

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il rosso e 65% per il bianco

Per le tipologie di Vin Santo «Montecarlo» e Vin Santo «Montecarlo» Occhio di Pernice la resa in vino di uva fresca non deve essere superiore al 35%

Art. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a D.O.C. «Montecarlo» bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e per il «Montecarlo» rosso un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per il D.O.C. «Montecarlo» rosso è consentita la pratica di arricchimento così come attualmente prevista dalla normativa vigente, la correzione del mosto o del vino con mosto concentrato o con mosto concentrato rettificato secondo le norme Cee.

Nella vinificazione del vino D.O.C. Vin Santo «Montecarlo» e Vin Santo «Montecarlo» Occhio di Pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica.

In particolare il tradizionale metodo di vinificazione provvede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo «Montecarlo» e del Vin Santo «Montecarlo» Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del Vin Santo «Montecarlo» e Vin Santo «Montecarlo» Occhio di Pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del Vin Santo «Montecarlo» Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Per l'elaborazione dei vini a D.O.C. «Montecarlo» rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano, purché sia rispettata la resa massima uva/vino prevista nel precedente art. 4.

Alla D.O.C. «Montecarlo» rosso dopo opportuna scelta delle uve che garantiscono un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50%, se sottoposte ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due di cui almeno sei mesi, di affinamento in bottiglia, può apportare come specificazione aggiuntiva la denominazione «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Deve figurare in etichetta l'annata di produzione.

Art. 6

I vini a D.O.C. «Montecarlo» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche.

«Montecarlo» bianco:

limpidezza: brillante;

colore: bianco paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Montecarlo» rosso:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino vivace;

odore: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Montecarlo» rosso riserva:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: vinoso, intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Vin Santo «Montecarlo»:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui:

per il tipo secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 mille.

Vin Santo «Montecarlo» occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Art. 7

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra» «fine» «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Per i vini a D.O.C. «Montecarlo» bianco è obbligatoria in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Art. 8

Per la tradizione consolidata e per la particolare forma di mercato, che hanno i vini «Montecarlo» è in ogni caso, vietato il conferimento e la commercializzazione in recipienti non di vetro superiori ai 0,750 litri o comunque in confezioni con tappo corona o con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe. I vini a D.O.C. «Montecarlo» debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati. I mosti, i vini, atti o i vini commercializzati allo stato «sfuso» perdono, in via definitiva, il diritto alla D.O.C. con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste, per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti, debbono essere di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. Anche l'etichettatura e la presentazione devono essere consone ai tradizionali caratteri di qualità. Per tutte le tipologie della D.O.C. «Montecarlo» deve essere sempre indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la D.O.C. «Montecarlo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

94A3540

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Elba».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Elba» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a D.O.C. «Elba»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Elba», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Elba» è integrata da una delle specificazioni seguenti riferite alle tipologie dei vini o dal nome di un vitigno:

Rosso, Rosato, Bianco, Spumante, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice, Ansonica, Aleatico e Ansonica passito.

Art. 2.

La D.O.C. «Elba» seguita da una delle specificazioni: Rosso, Rosato, Bianco o preceduta da una delle seguenti specificazioni: Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Vin Santo, Vin Santo riserva e Vin Santo Occhio di Pernice è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

«Elba» rosso e rosato:

Sangiovese (localmente conosciuto come Sangioveto) almeno il 75%; vitigni complementari raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 25%.

«Elba» bianco:

Trebbiano Toscano (localmente conosciuto come Procanico): dall'80 al 100%; vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 20%.

Ansonica dell'«Elba»:

Ansonica bianca almeno l'85%; vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 15%.

Aleatico dell'«Elba»:

Aleatico 100%.

Ansonica passito dell'«Elba»:

Ansonica bianca 100%.

Vin Santo dell'«Elba»:

Trebbiano (Procanico) e Malvasia bianca: almeno il 70%; vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati fino ad un massimo del 30%.

Vin Santo dell'«Elba» Occhio di Pernice:

Sangiovese 50-70%, Malvasia nera 10-50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Elba» di cui al precedente art. 2, devono essere prodotte esclusivamente nel territorio dell'isola d'Elba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Elba di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione anche se di varia natura.

I sesti di impianto dei nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo di cui sopra, dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della D.O.C. «Elba» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo» e «Vin Santo Occhio di Pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O.C. «Elba».

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo primaverile-estivo, sino ad un massimo di due interventi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Elba» non deve essere superiore in coltura specializzata:

kg 8.000 per ettaro per il Bianco e lo Spumante;

kg 7.000 per ettaro per il Rosso;

kg 7.000 per ettaro per il Rosato;

kg 8.000 per ettaro per l'Ansonica;

kg 7.000 per ettaro per l'Ansonica passito;

kg 6.000 per ettaro per l'Aleatico.

Fermo restando il limite massimo indicato, la produzione di uva per ceppo non potrà superare kg 2,7 per il Bianco, Rosso, Rosato ed Ansonica. Per l'Aleatico kg 2 per ceppo.

L'eccedenza delle uve nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo:

Rosato 10,5%;

Ansonica 11,0%;

Rosso 11,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:

Elba bianco	65%
Elba rosso	70%
Elba rosato	70%
Ansonica	65%
Ansonica passito (riferita all'uva fresca)	35%
Aleatico (riferita all'uva fresca)	35%
Vin Santo (riferita all'uva fresca)	35%
Vin Santo Occhio di Pernice (riferita all'uva fresca)	35%

Nelle annate in cui se ne renderà necessario è consentito, ad esclusione dell'Aleatico dell'«Elba», dell'Ansonica passito dell'«Elba», Vin Santo dell'«Elba» e Vin Santo dell'«Elba» Occhio di Pernice, l'arricchimento con mosti concentrati o con mosti concentrati rettificati secondo le norme CEE.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve di Ansonica, destinate alla produzione di Ansonica passito, e le uve di Aleatico fresche, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte, per un periodo minimo di almeno una settimana ad un appassimento all'aria ed eventuale infavatura da «Botrytis nobile», fino a raggiungere un grado zuccherino medio non inferiore.

a 28% per l'Aleatico,

a 25% per l'Ansonica.

Nella vinificazione del vino D O.C Vin Santo dell'«Elba» e Vin Santo dell'«Elba» Occhio di Pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica.

In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%,

la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo dell'«Elba» e del Vin Santo dell'«Elba» Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del Vin Santo dell'«Elba» e del Vin Santo dell'«Elba» Occhio di Pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del Vin Santo dell'«Elba» Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

La denominazione di origine «Elba bianco Spumante» può essere impiegata per designare vini spumanti naturali ottenuti per fermentazione in bottiglia da parte di mosti o vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare, con la sola deroga del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, che per l'«Elba» bianco base spumante potrà essere di 10%.

Le uve destinate alla produzione di Spumante devono essere oggetto di specifica denunzia annuale. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo di tali uve per la produzione delle altre tipologie della D.O C «Elba».

La spumantizzazione potrà essere effettuata soltanto nel territorio dell'isola d'Elba.

Il vino «Elba» rosso avente un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in legno ed almeno sei in bottiglia, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «RISERVA». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve

Art. 6

I vini «Elba» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

«Elba» bianco

limpidezza brillante,

colore. da giallo paglierino a paglierino scarico,

odore vinoso, con profumo delicato,

sapore. asciutto ed armonico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo 15 per mille.

«Elba» rosso

limpidezza brillante;

colore: rosso rubino intenso,

odore: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo 21 per mille.

«Elba» rosso riserva

colore. rubino di buona intensità tendente al granato;

odore. profumo intenso, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Elba» rosato

limpidezza: brillante,

colore. rosato più o meno intenso,

odore. vinoso, fresco;

sapore: vivace, sapido per equilibrata acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo. 18 per mille.

Ansonica dell'Elba

limpidezza: brillante;

colore: dal paglierino all'ambrato;

odore spiccato, intenso, vinoso;

sapore dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo 16 per mille.

Aleatico dell'Elba

limpidezza: brillante;

colore da rosso rubino intenso a rosso cupo;

odore: spiccato, gradevole e caratteristico;

sapore leggermente dolce, ricco di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: minimo 5 per mille;

estratto secco netto minimo 25 per mille.

Ansonica passito dell'Elba

limpidezza brillante;

colore dal paglierino intenso all'ambrato;

odore etereo, intenso;

sapore. amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13% svolto,

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo 20 per mille.

Vin Santo dell'Elba:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore etero, intenso, caratteristico;

sapore armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 21 per mille.

Vin Santo dell'Elba occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16% di 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 26 per mille.

«Elba» bianco spumante:

colore: paglierino chiaro;

aroma: delicato, tenue;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Art. 7.

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 8.

Per la tradizione consolidata e per la particolare forma di mercato, che hanno i vini «Elba» è in ogni caso, vietato il confezionamento e la commercializzazione in recipienti non di vetro superiori ai 0,750 litri o comunque in confezioni con tappo corona o con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe. I vini a D.O.C. «Elba» debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati. I mosti, i vini, atti o i vini commercializzati allo stato «sfuso» perdono, in via definitiva, il diritto alla D.O.C. con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste, per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti, debbono essere di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. Anche l'etichettatura e la presentazione devono essere consone ai tradizionali caratteri di qualità.

Per tutte le tipologie della D.O.C. «Elba» deve essere sempre indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione dello Spumante per cui è obbligatorio l'annata dello sboccamento in contro etichetta.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la D.O.C. «Elba» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

94A3541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21 ore settimanali nei confronti di 138 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 39 lavoratori part-time, da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13881 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione), da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) e da 25 a 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 617 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione), da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) e da 25 a 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 617 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 2 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La nuova meccanica navale, con sede in Napoli e unità produttive ed ufficio in Napoli, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Autocentri Balduina, con sede in Roma, sede legale-amministrativa e filiali di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 34 ore settimanali nei confronti di 165 dipendenti full time a fronte di un organico pari a 166 unità. Per un lavoratore part-time l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sarà ridotto a 17 ore settimanali Si allega l'elenco con i nuovi orari del personale interessato, che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito. con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Hauswagen, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33 ore settimanali nei confronti di 57 lavoratori full time a fronte di un organico pari a 58 unità, per un lavoratore part-time, l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sarà ridotto a 16,30 ore settimanali Si allega l'elenco con i nuovi orari del personale interessato, che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Sci, con sede in Genova e unità di Genova, Roma, Taranto, Milano, Padova e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di 130 impiegati e quadri (con esclusione dei lavoratori assunti con C F L) su un organico di 139 unità da attuarsi con modalità differenti secondo quanto previsto dall'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto del 28% per 120 lavoratori su un organico di 181 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a S.T E I.A M , con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate in senso orizzontale, su cinque giorni lavorativi, nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 116 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore massime settimanali ed a 15 ore minime settimanali nei confronti di 46 lavoratori su un organico di 58 e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda, con sede in Roma, e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni con ripartizione del personale in due turni) nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico di 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Siatem, con sede in Padova e stabilimento in Padova, per il periodo dal 7 novembre 1993 al 6 maggio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.I.S. - Fabbrica apparecchi idrotermici Simonato, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento in S. Giovanni Lupatoto (Verona), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni laniane di Falzone Giovanna, con sede in Albese con Cassano (Como) e stabilimento in Albese con Cassano (Como), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Generale prefabbricati, con sede in Città della Pieve (Perugia), e unità di Bettona (Perugia) e Città della Pieve (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 20 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 52 lavoratori su un organico complessivo di 54 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Lagorara servizi scali merci, con sede in Grosseto. e unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: una media settimanale di 31 ore attuate con lo svolgimento del normale orario di lavoro contrattuale e la sospensione a rotazione di 2 unità lavorative delle 11 complessivamente in forza presso lo stabilimento di Terni, per complessive 76 ore settimanali su un organico complessivo aziendale di 109 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Raddrizzatori metallici Saiani e Pizzola, con sede in Trani con sede effettiva in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità in Trani (Bari) e Trezzano sul Naviglio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Heko italiana cartotecnica e pelletteria, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Continental (Milano) e unità di Cardano al Campo (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AB costruzioni, con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellico (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena) e unità di Montevarchi (Arezzo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alucapvit, con sede in Milano e unità di Torre d'Isola (Pavia), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Tiger, con sede in Monsummano Terme (Pistoia), e unità di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 oppure 31 ore medie plurisettimanali, per 57 lavoratori su un organico di 69 unità, secondo le modalità specificate nell'allegato elenco facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spea sistemi per l'elettronica e l'automazione, con sede in Volpiano (Torino), e unità di Volpiano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali articolate su base mensile così come stabilito nell'ultimo verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 90 lavoratori a fronte di un organico di 174 unità, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Intek, con sede in Cittaducale (Rieti), e unità di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

D.I. M.R.C. - Manifattura romana confezioni, con sede in Ariccia (Roma), e unità di Ariccia (Roma), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and forging presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano) e Rho (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Duecento 80, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento in Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa Carrara) e stabilimento in Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.D.P. - Industria alimenti dolci Perino, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali nei confronti di 56 lavoratori (due giornate lavorative di 8 ore) a fronte di un organico complessivo pari a 66 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali sono stati stipulati due contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (due giornate lavorative di 8 ore) nei confronti di 43 lavoratori nel periodo 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993 e nei confronti di 56 lavoratori nel periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994 su un organico complessivo di 68 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli del 23 giugno 1993, n. 13051 e del 17 dicembre 1993, n. 13947.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama, unità mensa presso Imperial, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a 25,5 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori, da 23 a 16,1 ore settimanali nei confronti di un lavoratore, da 19 ore a 13,5 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo di 10 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Werke, con sede in Fornacette di Calcinaia (Pisa) e unità di Fornacette di Calcinaia (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media semestrale di 400 ore mediante l'alternanza di settimane ad orario pieno (n. 10) e settimane a zero ore (n. 16) per 239 addetti su un organico di 242 unità, per 5 unità a part-time, la riduzione sarà da 20 ore settimanali ad una media semestrale di 200 ore, tramite la suddetta alternanza di settimane a orario pieno e settimane a zero ore, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici, con sede in Pescara e unità di Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di n. 85 dipendenti su un organico complessivo di n. 85 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forese (ex ATI) con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 116 lavoratori, intero organico, per il periodo dall'8 giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, unità

mensa presso lo stabilimento Esso, con sede in Milano e unità di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore e 50 minuti nei confronti di 9 operai; da 33 a 26 ore nei confronti di 2 operai; da 20 a 15 ore e 50 minuti nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di 20 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud unità mensa presso lo stabilimento Esso, con sede in Milano e unità di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore e 50 minuti nei confronti di 9 operai; da 33 ore a 26 ore nei confronti di 2 operai; da 20 ore a 15 ore e 50 minuti nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di 20 unità, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Unilega Siracusa unità mensa presso il gruppo Enichem, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 11 ore settimanali nei confronti di 9 unità; 12 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 23 unità; 11 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 5 unità su un organico complessivo di 49 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Unilega Siracusa unità mensa presso il gruppo Enichem, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 11 ore settimanali nei confronti di 9 unità; 12 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 23 unità; 11 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 5 unità su un organico complessivo di 49 unità, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (comunque non superiore al 30% rispetto all'orario contrattuale previsto) nei confronti di 95 dipendenti su un organico complessivo di 120 unità, per il periodo dal 2 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14068 del 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, con sede in Celano (L'Aquila) e unità di Celano (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 60 unità; 25 ore settimanali nei confronti di 5 unità su un organico complessivo di 115 unità e secondo le modalità indicate nell'allegato verbale di accordo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unità mensa presso G.F. gestioni in.li div. Augusta, con sede in Milano e unità di Cascina Costa (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 unità; da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di 17 unità; da 25 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di una unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 57 unità lavorative a orario pieno con esclusione dei dipendenti in C.F.L.: a 17 ore settimanali (da 24 ore settimanali) per 4 lavoratori part-time; a 20 ore settimanali (da 28 ore settimanali) per un lavoratore part-time; a 15 ore settimanali (da 20 ore settimanali) per un lavoratore part-time con riduzione verticale dell'orario, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali articolate anche su cicli plurisettimanali e comunque secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 59 lavoratori ad esclusione di 8 operai assunti con C.F.L. e a fronte di un organico complessivo di 67 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ital Ricami di Frisullo Agostino & C., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unità di Castrignano dei Greci (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali articolate secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 106 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 159 unità; 30 ore medie per 4 impiegati amministrativi, il tutto su un organico di 165 dipendenti e nel rispetto delle modalità di cui all'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento con esclusione dei lavoratori in C.F.L., per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officina meccanica Bellini &

Romagnoli, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per 6 operai, 20 ore settimanali per 9 operai, 30 ore settimanali per 4 impiegati nei confronti di 19 lavoratori su un organico di 22 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 30 ore settimanali per 5 unità (3 operai e 2 impiegati); da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali per 45 unità (tutti operai) su un organico complessivo di 58 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, sede operativa di Lugo (Ravenna) e sede operativa di Massa Lombarda (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali nei confronti di 167 lavoratori su un organico di 532 unità (due periodi di sospensione dell'attività lavorativa di 4 ore ciascuno per ogni settimana e sospensione dell'attività lavorativa nelle seguenti settimane 27-31 dicembre 1993 e 8-12 agosto 1994, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa costruzioni emiliana, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 60 lavoratori su 88 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli, località Cascine Vica (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori su un organico complessivo di 44 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnicoop, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 22 lavoratori (15 operai e 7 impiegati) appartenenti al reparto fusti dei 31 dipendenti in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio della Riviera, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e unità di Magnano in Riviera (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 20 ore settimanali - 4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi nei confronti di 34 lavoratori su un organico di 53 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacadi coop arti decorative, con sede in Imola (Bologna) e unità di Imola (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori su un organico di 47 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sici, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore per 12 dipendenti full-time, 28 ore per 2 dipendenti full-time, 14 ore per 2 impiegati a tempo parziale, 19 ore e 3/4 per 1 impiegato part-time, nei confronti di 17 lavoratori su un organico di 70 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydrocontrol, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e unità di Castel San Pietro Terme (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,48 ore medie settimanali (548 ore nell'arco dell'intero anno) nei confronti di 69 lavoratori su un organico di 90 unità e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico complessivo di 80 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno dalle 7 alle 12,30 e secondo turno dalle 12,30 alle 18) su un organico di 37 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti - CMC, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,7 ore medie settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana nonché la sospensione a zero ore di 2 giornate lavorative nell'arco di utilizzo del contratto di solidarietà) nei confronti di 406 lavoratori su un organico di 931 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntimatic, con sede in Monte San Pietro (Bologna) e unità di Monte San Pietro (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori su un organico di 28 unità. La riduzione dell'orario non sarà superiore al 30% rispetto a quello ordinario medio mensile risultante dall'applicazione dell'orario settimanale previsto dal CCNL, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate su base annua nei confronti di 46 lavoratori, su un organico di 64, come appresso specificato:

23 unità sospese a zero ore dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994;

23 unità sospese a zero ore dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994,

e comunque secondo quanto riportato nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate su base annua nei confronti di 46 lavoratori, su un organico di 64, come appresso specificato:

23 unità sospese a zero ore dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994;

23 unità sospese a zero ore dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994,

e comunque secondo quanto riportato nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14270 del 23 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollini, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Pontenure (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di 4 impiegati e 9 verniciatori e a 24 ore settimanali nei confronti di 35 operai, su un organico di 53 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 14 lavoratori a fronte di un organico di 18 unità secondo lo schema di accordo sindacale che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SPEA - Sistemi per l'elettronica e l'automazione, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali articolate su base mensile così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di novanta lavoratori a fronte di un organico di 174 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co., con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 251 lavoratori su un organico di 374 che osserveranno un orario medio settimanale di 28 ore fino al 31 marzo 1994 e di 30 ore per il periodo successivo, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13701.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co., con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 251 lavoratori su un organico di 374 che osserveranno un orario medio settimanale di 28 ore fino al 31 marzo 1994 e di 30 ore per il periodo successivo, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 18 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unità di Bitritto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, con orario 8-14, nei confronti di 22 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 24 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali articolate attraverso una media plurisettimanale su base trimestrale e comunque secondo il prospetto di riduzione posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamasport, con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 29,40 ed a un massimo di 36,92 ore medie settimanali secondo le modalità applicative riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 81 lavoratori su un organico complessivo di 123 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali ripartite in 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 35 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendini, con sede in Crespellano (Bologna), unità di Crespellano (Bologna) e S. Cesario sul Panaro (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore nei confronti di 35 operai e 23 impiegati occupati presso lo stabilimento di Crespellano (Bologna) e 10 operai occupati presso lo stabilimento di S. Cesario sul Panaro (Modena), su un organico totale di 72 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artia Confezioni, con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

94A3563

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università per stranieri di Siena (via dei Termini n. 6 - 53100 Siena) è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

educazione degli adulti.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3566

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

letteratura francese moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3565

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 aprile 1994 concernente: «Modificazioni al bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1994 relativo al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1994).

Nel titolo del decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato sia a pag 2 del sommario che a pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazioni al* bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1994 . ». si legga: «*Approvazione del* bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1994 »

94A3568

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1 C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETA CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **357.000**
- semestrale . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **65.500**
- semestrale . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **200.000**
- semestrale . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **65.000**
- semestrale . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. **199.500**
- semestrale . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. **687.000**
- semestrale . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. **98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300